



Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus e disposizioni per il sostegno della ricerca scientifica

A.C. 2451, A.C. 2479, A.C. 2480, A.C. 2484

Dossier n° 293 - Schede di lettura - Seconda edizione
 26 maggio 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2451	2479	2480	2484
Titolo:	Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus e disposizioni COVID-19 per il sostegno della ricerca scientifica	Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus	Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus	Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei professionisti e degli operatori sanitari e sociosanitari vittime dell'epidemia di coronavirus
Iniziativa:	Parlamentare	Parlamentare	Parlamentare	Parlamentare
Primo firmatario:	Mulè	Murelli	Martina	Mammì
Iter al Senato:	No	No	No	No
Numero di articoli:	5	1	3	5
Date:				
presentazione:	27 marzo 2020	28 aprile 2020	28 aprile 2020	4 maggio 2020
assegnazione:	6 maggio 2020	12 maggio 2020	12 maggio 2020	19 maggio 2020
Commissioni competenti:	XII Affari sociali	XII Affari sociali	XII Affari sociali	XII Affari sociali
Sede:	referente	referente	referente	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, VII Cultura (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI Lavoro e della Commissione parlamentare per le questioni regionali	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro e VII Cultura	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro e VII Cultura	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, VII Cultura e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

Contenuto delle proposte di legge

Le proposte di legge in esame sono dirette ad istituire una **giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di COVID-19**, prevedendo alcune iniziative celebrative ed informative nonché di sostegno economico alla ricerca.

Più nel dettaglio la **proposta di legge A.C. 2451** (Mulè ed altri), all'**articolo 1**, prevede che la Repubblica riconosca il **20 febbraio** come "**Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus**", al fine di conservare e di rinnovare la memoria di tutte le persone che sono decedute a causa dell'epidemia di COVID-19, compresi coloro che hanno contratto il virus nell'esercizio della propria attività lavorativa. Viene poi previsto che in occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1, in tutti i luoghi pubblici e privati sia osservato un minuto di silenzio al fine di onorare le vittime dell'epidemia di COVID-19.

Come evidenziato nella relazione illustrativa la scelta della giornata del 20 febbraio coincide con la data in cui presso l'Ospedale di Codogno è stato individuato il c.d. "paziente uno" in Italia.

Sull'insorgenza e la diffusione dell'epidemia da COVID-19 va ricordato che il 9 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato l'avvenuto isolamento, da parte delle autorità sanitarie cinesi, di un nuovo ceppo di coronavirus mai identificato prima nell'uomo: il 2019-nCoV (conosciuto anche come COVID-2019). Il virus è stato associato a un focolaio di casi di polmonite registrati a partire dal 31 dicembre 2019 nella città di Wuhan, nella Cina centrale. Il 30 gennaio l'OMS ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'**emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale** e l'**11 marzo l'ha definita una "situazione pandemica"**. Il virus si è poi rapidamente diffuso anche nel nostro Paese con tassi di contagiosità e letalità piuttosto alti, specialmente nelle Regioni del Nord.

L'Italia ha immediatamente attivato significative **misure di prevenzione**, dichiarando, con [Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020](#), lo **stato di emergenza per sei mesi** (pertanto fino al 31 luglio 2020) in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione dell'epidemia, disponendo che si provveda con ordinanze, emanate dal

Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, e in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Sono state inoltre adottate una serie di misure urgenti con Decreti legge, D.P.C.M. o con ordinanze ministeriali o regionali. Qui il [quadro generale delle le misure adottate per contrastare la diffusione del virus dalle autorità italiane](#). Vista la continua evoluzione dell'emergenza, si fa altresì rinvio alla [pagina dedicata del Ministero della salute](#) per un costante aggiornamento. Qui il [portale di pubblica utilità del Ministero della salute](#).

Viene poi previsto (**art. 2**) che in occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del [D.Lgs n.165/2001](#) (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*), possono delegare l'amministrazione di appartenenza ad effettuare una trattenuta dell'importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per una o più ore di lavoro in favore del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della [legge n. 296/2006](#) (*Legge finanziaria 2007*), al fine di sostenere la ricerca scientifica. Tale facoltà è riconosciuta anche ai dipendenti del settore privato.

Ai sensi del citato articolo 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Va poi ricordato che ai sensi dell'articolo 1, comma 870 della legge n. 296/2006, al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore della ricerca, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle universita', nonche' le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (*Fondo agevolazioni per la ricerca*), del Fondo per gli investimenti della ricerca di base, (art. 104 della legge 23 dicembre 388/2000), e, per quanto di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui (arti. 61 della legge n. 289/2002).

La definizione delle modalità di applicazione delle disposizioni descritte è rimessa ad decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Viene rimessa a ciascuna provincia od ente territoriale di livello equivalente (**art. 3**) la facoltà di organizzare manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione.

Si valuti l'opportunità di chiarire la definizione di "ente territoriale di livello equivalente".

Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, nella giornata indicata (**art. 4**), possono promuovere e organizzare studi, convegni e momenti comuni di narrazione e riflessione sui temi relativi alla diffusione dell'epidemia di COVID-19 e all'impegno nazionale e internazionale per il suo contenimento e per l'assistenza alle persone colpite. Infine viene rimesso alla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (**art. 5**), secondo le disposizioni del contratto di servizio, il compito di assicurare adeguati spazi nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale nella Giornata nazionale di cui all'articolo 1.

La proposta di legge A.C. 2479 (Murelli ed altri) si compone di un **unico articolo** che istituisce la "**Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di COVID-19**", al fine di commemorare le vittime dell'epidemia ed esprimere solidarietà alle comunità più colpite, fissandone la celebrazione il **18 marzo** (al pari della pdl A.C. 2480), a decorrere dal 2021. **La giornata è riconosciuta solennità civile** ai sensi dell'[articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260](#) (*Disposizioni in materia di ricorrenze festive*) e in occasione di essa sono organizzati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, manifestazioni, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo dei fatti accaduti nonché di riflessione sui fatti medesimi, anche nelle scuole di ogni ordine e grado.

Come evidenziato dalla relazione illustrativa la data del 18 marzo è stata scelta poiché fu la giornata in cui si registrò il maggior numero di decessi su scala nazionale.

Va ricordato che l'articolo 3 della legge n. 260/1949 prevede che sono considerate solennità civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti giorni: l'11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede; il 28 settembre: anniversario della insurrezione popolare di Napoli.

Anche la proposta di legge A.C. 2480 (Martina ed altri) riconosce il **giorno 18 marzo** di ciascun anno

quale **"Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus"** (art. 1), al fine di ricordare e commemorare tutti coloro che hanno perso la vita durante la pandemia di COVID-19, prevedendo tuttavia che **tale giornata non determini effetti civili** ai sensi della sopracitata [legge 27 maggio 1949, n. 260](#). Viene data facoltà allo Stato, alle regioni, alle province ed ai comuni di promuovere, per celebrare la Giornata nazionale di cui all'articolo 1, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative volte a ricordare e commemorare coloro che sono deceduti a causa della pandemia di COVID-19, in particolare presso le giovani generazioni (art.2). Viene poi stabilita la clausola di invarianza degli oneri finanziari e l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione (art.3).

Infine la **proposta di legge A.C. 2484** (Mammi) riconosce il **giorno 31 marzo** di ciascun anno quale **"Giornata nazionale in memoria dei professionisti e degli operatori sanitari e sociosanitari vittime dell'epidemia di coronavirus"**, al fine di conservare la memoria del sacrificio e dell'eroismo di coloro che sono deceduti o che hanno riportato invalidità permanenti a seguito del contagio del virus COVID-19 nel corso delle azioni di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica dovute al proprio servizio (art. 1). In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1, in ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, gli organi competenti promuovono e organizzano cerimonie, eventi, incontri e iniziative di commemorazione (art. 2).

La scelta del 31 marzo è in ricordo del minuto di silenzio osservato il 31 marzo scorso su iniziativa dell'Associazione nazionale dei comuni italiani per commemorare le vittime da coronavirus e per ringraziare i professionisti sanitari e sociosanitari impegnati nell'emergenza.

Viene demandata al Ministero dell'istruzione l'emanazione di apposite direttive (art. 4) ai fini della promozione e dell'organizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2 anche presso le scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell'alto valore educativo, sociale e culturale che riveste la Giornata nazionale di cui all'articolo 1.

La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili (art. 3) di cui alla legge n. 260/1949.

Viene infine inserita la clausola invarianza oneri finanziari (art. 5)

Relazioni allegare o richieste

Si tratta di proposte di legge di iniziativa parlamentare corredate della sola relazione illustrativa.

Necessità dell'intervento con legge

Si segnala che l'istituzione di una ricorrenza civile può avere a fondamento sia una fonte di rango legislativo, sia una fonte di livello inferiore. Tuttavia, l'intervento con legge appare strettamente necessario solo per l'individuazione delle ricorrenze festive a livello nazionale o in considerazione degli effetti civili risultanti dall'istituzione di una nuova ricorrenza.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L'istituzione di una nuova ricorrenza civile della Repubblica, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, rientra nell'ambito della materia "ordinamento civile", che l'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Con riguardo alla previsione di celebrazioni, manifestazioni e iniziative, anche nelle scuole, possono assumere rilievo le materie di competenza legislativa concorrente (ex art. 117, terzo comma, Cost.) quali promozione e organizzazione di attività culturali e istruzione.